



REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro

composta da

dr. Maria Lorena Papait	Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu	Consigliera
dr. Nicoletta Taiti	Consigliera rel.

nella causa iscritta al n. r.g. **679/2023** promossa da:

LUCA PALATRESI

con l'avv. Maria Gabriella Del Rosso

appellante

contro

INPS

con gli avv.ti Silvano Imbriaci e Antonello Zaffina

appellato

avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Firenze n. 631/2023 pubblicata il 11.7.2023

all'esito della camera di consiglio dell'udienza del **17 settembre 2024**, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Luca Palatresi, dipendente Unicoop con mansioni di cassiere, assumeva di essere stato dichiarato lavoratore "fragile" dal medico competente ex DPCM 9.3.2020 ed ex art 26 DL n. 18/2020 con prescrizione di non uscire dalla propria abitazione; aveva poi ottenuto la certificazione di lavoratore "fragile" dalla Asl e aveva chiesto all'Inps il pagamento diretto dell'indennità di malattia che tuttavia l'Istituto gli aveva riconosciuto fino al 12.8.2020 e non sino al 16.2.2021, ritenendo che il

periodo massimo indennizzabile fosse quello di 180 gg analogamente per la malattia in situazione di normalità.

Secondo il lavoratore, quanto riconosciuto da Inps non teneva conto della situazione eccezionale costituita dalla emergenza pandemica e discriminava i lavoratori che, come lui, dovevano astenersi dall'attività lavorativa per tutelare la propria salute e non potevano rendere il lavoro in modalità agile (circostanza quest'ultima pacifica per le mansioni di cassiere che lo stesso svolgeva). Ad avviso del Palatresi, l'interpretazione della normativa applicata non autorizzava lo sbarramento temporale, mentre i certificati medici attestavano la sua situazione di lavoratore "fragile" sino al 14.2.2021.

Aveva quindi chiesto al Tribunale di Firenze che gli fosse riconosciuta l'indennità di malattia per il periodo 13.8.2020-16.2.2021, oltre interessi; vinte le spese, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente.

Il Tribunale respingeva il ricorso, compensando le spese di lite per la novità della questione e l'assenza di precedenti.

Ad avviso del primo giudice, il ricorso era infondato in quanto l'art. 26, comma 2, del DL n. 18/2020, equiparando al ricovero ospedaliero il periodo di assenza dal servizio nei termini di cui sopra, aveva inteso applicare a quest'ultimo la disciplina generale vigente in materia che, laddove non espressamente modificata (come, ad es., in tema di mancato computo ai fini del computo), doveva ritenersi operante, compreso quanto previsto per i limiti massimi indennizzabili per la tutela previdenziale secondo il settore lavorativo di appartenenza (nel caso di specie, 180 giorni).

La normativa, così interpretata, non realizzava una discriminazione indiretta, né risultava violazione degli artt. 3 e 38 Cost. (come da questione di legittimità costituzionale sollevata a verbale udienza del 24.11.2022), in quanto assicurava comunque - nei limiti della disciplina generale - la tutela economica al lavoratore fragile e neutralizzava l'intero periodo di malattia ai fini del computo.

L'odierno appellante impugna la sentenza, affermando che la disciplina non può essere quella della malattia ordinaria che fa riferimento ai limiti massimi di indennizzabilità (perché l'indennità non gravi sulla collettività); nella specie, si era trattato di una circostanza eccezionale, come evidenziato dal fatto che il periodo in questione non era stato calcolato nel computo. Inoltre, doveva considerarsi il tenore del comma 5 dell'art 26, il quale aveva previsto un eccezionale finanziamento economico, previsione che altrimenti non avrebbe avuto senso.

Nel caso di specie, inoltre, lasciare senza reddito coloro che erano stati costretti a non lavorare, pur potendo farlo, per ragioni di sicurezza determinate da una situazione imprevedibile di carattere generale e senza la possibilità di essere adibiti a soluzioni alternative avrebbe determinato una discriminazione indiretta ex L. n. 67/2006.

Infine, l'appellante ha sollevato eccezione di incostituzionalità dell'art 26 citato, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost, laddove la norma non prevede il diritto all'indennità per tutto il periodo in quarantena qualora la prestazione non possa essere svolta in lavoro agile.

Si è costituito l'Inps che, nel chiedere la conferma della sentenza e nel rilevare il carattere pacifico dei fatti oggetto di causa, ha rilevato come fosse significativo il fatto che la normativa emergenziale avesse neutralizzato per i lavoratori fragili il periodo di malattia ai fini del computo, senza dire alcunché in merito all'indennizzabilità: pertanto, sul punto, l'Istituto si era limitato a recepire la normativa nazionale sulla durata massima della malattia ordinaria. Agli operai del settore industria e agli operai e impiegati del settore terziario e servizi (cui apparteneva il Palatresi) con contratto a tempo indeterminato l'indennità spettava per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell'anno solare.

Quanto alla questione di costituzionalità, l'Istituto ha convenuto con le argomentazioni dedotte sul punto dal Tribunale.

L'art 26 del DL n. 18/2020 prevede che “Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'[articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima [legge n. 104 del 1992](#), il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.....”.

Secondo il richiamato art 87, “il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero....”.

Ad avviso del Collegio e richiamata la normativa applicabile nella specie, è condivisibile la motivazione del Tribunale, laddove si afferma che al periodo di assenza dal servizio per i lavoratori “fragili” (equiparato al ricovero ospedaliero) si applica la normativa ordinaria in materia di malattia ove non espressamente derogata, come è avvenuto per il periodo di computo in cui il legislatore espressamente ha inteso derogare alla relativa disciplina. In sostanza, la legge avrebbe ben potuto

prevedere una ulteriore deroga in materia di indennizzo di malattia: l'omessa previsione è indice di una volontà del legislatore che non può comportare una estensione dell'indennità di malattia oltre il periodo indennizzabile di 180 giorni l'anno.

Né l'argomento può essere superato invocando il comma 5 dell'art 26 citato (secondo cui "In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 380 milioni di euro per l'anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma....."), non potendosi attribuire ad una tale norma per il suo tenore generale la volontà di un prolungamento dell'indennità di malattia nel senso inteso dall'appellante, in assenza di una previsione specifica nel senso sopra chiarito.

Quanto alla discriminazione indiretta con i lavoratori fragili che possono rendere la loro prestazione in regime di lavoro agile, su cui è stata sollevata questione di legittimazione costituzionale ex artt 3 e 38 Cost, (il lavoratore "fragile" che può rendere la sua prestazione in "agile" avrebbe un sostentamento che non sussisterebbe nel caso del lavoratore "fragile" che non può lavorare, come nella specie), le due posizioni non possono essere equiparate, trattandosi di situazioni diverse in quanto chi lavora in agile rende una prestazione e quanto percepisce è comunque corrispettivo della prestazione resa; circostanza insussistente nel caso del lavoratore "fragile" che la prestazione non può rendere per la tipologia della sua attività lavorativa (il Palatresi era cassiere).

L'estensione dell'indennità di malattia oltre il termine di legge per compensare la situazione del lavoratore "fragile" che non rende la prestazione in "agile" comporterebbe l'assegnazione a tale trattamento di una funzione diversa da quella sottesa alla sua natura e verrebbe ad attribuire (per l'ipotesi in cui fosse riconosciuta oltre i 180 giorni) un qualcosa di ulteriore a titolo di indennità di malattia a chi si trova nella situazione dell'odierno appellante.

In ogni caso, al lavoratore "fragile" è accordata una tutela economica ed è stato neutralizzato l'intero periodo di malattia ai fini del comparto, come affermato condivisibilmente dal Tribunale.

L'appello va dunque respinto.

La novità della questione costituisce motivo di compensazione integrale delle spese del grado.

A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115, se e in quanto dovuto.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;

compensa le spese del grado;

dichiara che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Firenze, 17 settembre 2024

La Consigliera est.

dott.ssa Nicoletta Taiti

La Presidente

dott.ssa Maria Lorena Papait